NUOVO STATUTO

Articolo 1: Denominazione

1. E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia Trasporti navali, commerciali e da diporto s.c. a r.l." (di seguito denominata "Società").

Articolo 2: Sede Sociale

1. La Società ha sede legale in Messina.

2. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, si dichiara che la Società ha sede presso il Centro Prove dell'Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sito in via Comunale S. Lucia n. 40 - 98125 Messina.

3. La sede legale potrà essere trasferita all'interno dello stesso comune con la sola deliberazione dell'Assemblea.

4. Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, potranno essere costituiti poli di ricerca, sedi secondarie, filiali ed uffici in Italia. Possono costituirsi come sedi operative della Società le sedi dei singoli Soci.

Articolo 3: Durata della Società

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti.

Articolo 4: Scopo e oggetto sociale

1. La Società si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di ricerca e sviluppo e alta formazione nel settore dei trasporti navali, commerciali, da diporto e dell'economia del mare.

2. La società opera da distretto tecnologico ed in particolare si propone di:

- promuovere, presentare e gestire progetti di ricerca e sviluppo volti alla crescita della competitività dell'industria siciliana, promuovendo al contempo lo

sviluppo dei soci consorziati nonché la nascita e il consolidamento, sul territorio della Regione Sicilia, di imprese innovative, anche attraverso il trasferimento di conoscenze tecnologiche;

- realizzare interazioni e sinergie tra soggetti che svolgono attività di ricerca e le loro possibili applicazioni, rafforzando, in particolare, il collegamento tra le Università e i Centri di Ricerca operanti in Sicilia, da un lato, e il sistema imprenditoriale regionale, nazionale e internazionale dall'altro, anche attraverso l'offerta di servizi tecnici e di consulenza;

- provvedere alla formazione di personale di ricerca e innovazione altamente qualificato, anche attraverso la progettazione o realizzazione di prodotti, servizi e programmi di alta formazione, organizzare seminari, convegni ed altri eventi di creazione e divulgazione delle conoscenze, favorire il rientro di ricercatori oggi all'estero nonché valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dai Soci, fornendo ai ricercatori un efficace contesto operativo;

- coordinare iniziative e attività di Ricerca e Sviluppo industriale e di promozione della cultura tecnologica;

- sviluppare e mantenere i contatti con altri consorzi, associazioni ed Enti nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e commerciale e per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni;

- fungere da centro di raccolta e diffusione di informazioni e proposte tecniche, nell'interesse dei Soci e dei potenziali utilizzatori, di prodotti e servizi;

- promuovere l'immagine dei Soci in ambito nazionale ed internazionale;

- partecipare a bandi, programmi e progetti di Ricerca e Sviluppo e alta formazione banditi da organismi locali, nazionali ed internazionali.

3. La Società potrà svolgere qualunque attività connessa e affine a quelle in precedenza elencate, ivi inclusa la realizzazione di strutture e infrastrutture di ricerca e di servizio, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente attinenti ai medesimi.

4. Per il conseguimento dell'oggetto sociale come sopra delineato, la Società potrà facilitare il credito ai Soci sui progetti finanziati in tutto o in parte da terzi, secondo modalità e limiti definiti da apposito regolamento interno o delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5: Soci

1. Possono essere ammessi alla Società consortile:

– Enti Pubblici non Economici, compresi Regioni, Province e Comuni;

– Enti Pubblici Economici;

– Enti Pubblici di Ricerca;

– Enti e/o Consorzi di ricerca no profit;

– Università;

– Fondazioni riconosciute e Associazioni di categoria;

– Fondazioni Bancarie;

– Istituti di Credito;

– Organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

– Imprese e consorzi o reti di imprese, escluse le società di persona e le ditte individuali, che esercitano attività nel settore di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili, anche per motivi finanziari, a quelli della Società.

2. Il soggetto che intende diventare Socio dovrà inoltrare domanda di ammissione che sarà istruita dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente, di cui al successivo punto 3.

3. Con riferimento alle disposizioni del precedente comma, possono partecipare alla Società:

a) Soggetti privati in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'acquisizione e il mantenimento della qualità di Socio:

- avere i requisiti vigenti di ammissibilità agli interventi pubblici a favore della ricerca scientifica e tecnologica e della formazione, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario e non trovarsi in situazione di morosità e/o contenziosi inerenti procedure relative a finanziamenti per aiuti di stato o a valenza regionale;

- avere oggetto e attività sociale attinenti e compatibili con gli scopi della Società.

b) Università ed Enti Pubblici o privati che abbiano effettuato studi, percorsi formativi, progetti di ricerca preferibilmente in collaborazione con altre imprese, pubblicazioni e brevetti su materie attinenti il Distretto Tecnologico.

4. L'ammissione di nuovi Soci viene deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, col mero gradimento dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza del capitale sociale.

5. Nell'ipotesi in cui l'ingresso del nuovo Socio non avvenga in relazione ad una operazione di alienazione di quote sociali da parte di un altro Socio, l'Assemblea delibererà, con la maggioranza indicata al precedente comma, un aumento del capitale sociale, con contestuale esclusione del diritto di opzione per i Soci esistenti. Tale aumento di capitale dovrà essere integralmente liberato dal nuovo Socio, unitamente all'eventuale sovrapprezzo, preventivamente determinato dall'Organo Amministrativo, contestualmente alla sua sottoscrizione.

6. In caso di alienazione a terzi di quote sociali, fermo restando il disposto del successivo articolo 10, si attuerà la seguente procedura:

– il Socio alienante dovrà trasmettere al Presidente comunicazione corredata di tutti i dati riguardanti l'acquirente idonei a consentire il riscontro dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo, le condizioni di cessione, nonché la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto sociale e di tutti gli eventuali regolamenti interni;

– entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà accertare l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e sottoporre l'accettazione del nuovo Socio all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che delibererà con voto favorevole della maggioranza del capitale sociale;

– nel caso in cui l'Assemblea dei Soci accerti l'esistenza dei requisiti e giudichi l'attività compiuta dal nuovo candidato rispondente alle finalità sociali, esprimerà un giudizio favorevole, in caso contrario, l'Assemblea dei Soci si esprimerà negativamente motivandone la mancata accettazione.

Articolo 6: Partecipazione alla Società di Regione, Università, Enti Pubblici di Ricerca e Fondazioni bancarie

1. Con riferimento all'art. 2615 ter c.c., in nessun caso la Regione, le Università, gli Enti Pubblici di Ricerca e le Fondazioni bancarie potranno essere gravati da patti che obblighino gli stessi a effettuare versamenti di contributi in denaro, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di contribuire alle spese, per quanto di

propria competenza, collegate alla realizzazione di specifici progetti di ricerca finanziati da Enti Pubblici e/o privati.

Articolo 7: Contributo dei Soci

1. I Soci "Imprese" sono obbligati, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione, ad adempiere al versamento di un contributo annuo commisurato alle spese di funzionamento come determinate dal budget annuale, di cui al successivo art. 27.

2. L'entità del versamento dovuto è determinata in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale dei soli Soci "Imprese".

3. Il versamento del contributo è da effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione inviata al Socio successivamente all'adozione della deliberazione dell'Assemblea, da effettuare con mezzo idoneo a certificare la ricezione. Qualora sia decorso infruttuosamente il suddetto termine, il Consiglio di Amministrazione avvierà la procedura di esclusione del Socio inadempiente.

Articolo 8: Domicilio dei Soci

1. Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 9: Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 469.803,41 (quattrocentosessantanovemilaottocentotre/41), costituito in quote ai sensi dell'Articolo 2468 del Codice Civile.

2. Possono essere effettuati conferimenti anche in natura, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 c.c. e in apposito regolamento interno.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale, salvo nella fattispecie di aumento per sottoscrizione da parte di nuovi Soci. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai Soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 5.

4. Le quote non sottoscritte da uno o più Soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri Soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, potranno essere offerte a terzi nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 5 del presente Statuto.

5. La partecipazione di Università ed Enti Pubblici di Ricerca dovrà essere almeno pari al 50% dell'intero capitale sociale, contestualmente ad una partecipazione delle "Imprese" superiore al 30%, ovvero adeguarsi alle diverse percentuali che verranno in futuro determinate da specifiche disposizioni di legge.

Articolo 10: Alienazione delle quote e prelazione

1. I Soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi e nei limiti che seguono.

2. Nel caso in cui un Socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirla in prelazione agli altri Soci secondo la seguente procedura:

– Il Socio alienante dovrà comunicare la proposta di vendita della propria quota o di parte di essa, completa di tutti i suoi elementi, al Presidente a mezzo di una lettera raccomandata a/r o di altro mezzo che certifichi la ricezione; quest'ultimo entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informare gli altri Soci mediante lettera raccomandata a/r o altro mezzo che certifichi la ricezione.

– I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione al Presidente, entro venti giorni dalla data di ricevimento della informazione suddetta, tramite lettera raccomandata a/r o altro mezzo che certifichi la ricezione; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rinuncia.

– I Soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal Socio cedente. Nel caso in cui più Soci intendano esercitare il diritto di prelazione, potranno acquistare la quota offerta in vendita in proporzione alla quota di capitale sociale dagli stessi posseduta.

– In caso di mancato esercizio della prelazione alle condizioni e con le modalità specificate nel presente Statuto, il Socio cedente potrà vendere a terzi la sua quota o parte di essa alle stesse identiche condizioni portate a conoscenza degli altri Soci con le modalità indicate in precedenza. Il successivo

acquisto da parte del terzo sarà comunque preventivamente sottoposto al gradimento di cui al superiore art. 5, secondo le modalità in esso specificate.

– Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota è stabilito in misura pari al valore della corrispondente quota di patrimonio netto, come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta, previa approvazione del Sindaco Unico.

3. Il Socio, limitatamente al caso di recesso completo, può rinunciare al rimborso delle proprie quote. In tal caso, le quote sono proporzionalmente ripartite sugli altri Soci.

Articolo 11: Obblighi dei Soci

1. I Soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e rispettare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

2. I Soci possono svolgere autonomamente tutte le attività relative allo scopo della società di cui all'art. 4 del presente Statuto, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza e dei diritti di proprietà stabiliti dalle leggi in materia e specificati in appositi regolamenti interni.

Articolo 12: Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione, in caso di persona giuridica.

Articolo 13: Recesso

1. E' consentito il recesso dei Soci nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.).

2. Il Socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata a/r o telegramma con preavviso di almeno 180 giorni.

Articolo 14: Esclusione

1. Comporteranno di diritto l'esclusione del Socio: la messa in liquidazione, l'apertura di procedura di fallimento, di concordato anche extragiudiziale riferiti al Socio, con decorrenza dal giorno in cui si verifica la causa di esclusione.

2. L’esclusione di un Socio deve risultare da decisione assunta con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

3. Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea potrà deliberare, con la maggioranza dei tre quarti del capitale sociale, l’esclusione del Socio che:

a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall’art. 2466 c.c.;

b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e dai regolamenti interni, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento (art.7);

c) non mantenga le qualità di Socio di cui all'art. 5 o non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli Organi della Società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;

d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società.

4. In riferimento alla lettera a) del presente articolo, il Socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a/r o altro mezzo che certifichi la ricezione ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, l’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l’esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2466 c.c.

5. Le deliberazioni in merito all’esclusione o al recesso, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai Soci interessati tramite raccomandata a/r o altro mezzo che certifichi la ricezione. Qualora, in merito ai provvedimenti suesposti, insorgessero controversie tra il Socio e la Società, la risoluzione delle stesse dovrà essere demandata alle decisioni di un Collegio Arbitrale, in osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 39 del presente Statuto.

6. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal Socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.

7. E’ fatta salva ogni ulteriore azione della Società nei confronti del Socio inadempiente.

Articolo 15: Conseguenze del recesso o dell'esclusione di Soci

1. In tutti i casi di recesso o di esclusione del Socio, il valore patrimoniale della quota del Socio receduto o escluso, sarà determinato alla data di efficacia, rispettivamente, del recesso o dell'esclusione ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Articolo 16: Organi della Società

1. Gli Organi della Società sono:

a. l'Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio di Amministrazione;

c. il Comitato Tecnico Scientifico;

d. il Presidente;

e. l'Amministratore Delegato;

f. il Sindaco Unico.

Articolo 17: Decisioni dei Soci

1. Le decisioni dei Soci sono assunte esclusivamente con il metodo assembleare.

2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte all'anno, la prima entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano; la seconda almeno 30 giorni prima della data di chiusura dell'esercizio. L'Assemblea è chiamata a decidere sulla approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, la nomina delle cariche sociali e sul relativo eventuale compenso compatibilmente ai vincoli di bilancio della Società, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo nonché su tutto quanto altro viene deferito alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

3. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dal successivo art. 23 e dal regolamento interno, deliberando con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale in prima convocazione e successivamente a maggioranza del capitale intervenuto qualunque esso sia. Resta peraltro salva la possibilità di procedere alla nomina per unanime acclamazione.

4. L’Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Presidente, l’Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno.

Articolo 18: Modalità di Convocazione dell’Assemblea

1. L’Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente, dandone tempestivamente informazione al Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che certifichi la ricezione, posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. L’invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun Socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

2. Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

3. Le Assemblee dei Soci sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

4. Le Assemblee possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di audio o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 19: Intervento dei Soci e rappresentanza in Assemblea

1. Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell’art. 2479 bis c.c.

2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all’Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l’individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

4. Ciascun Socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di più di tre Soci.

Articolo 20: Presidenza dell'Assemblea

1. La Presidenza dell'Assemblea dei Soci compete al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.

2. L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario, anche non Socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

4. Nei casi di legge il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 21: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione

1. L'Assemblea dei Soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

3. La nomina delle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun Socio vi si oppone.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché dissenzienti.

5. Non si considerano nel computo dei quorum le quote dei Soci esclusi.

Articolo 22: Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci provvede:

– alla nomina ed alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, nei casi ed ai sensi del successivo articolo 23;

– alla nomina del Sindaco Unico, nei casi ed ai sensi del successivo articolo 32, stabilendo, altresì, la misura del compenso;

– all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, accompagnati da una relazione del Sindaco Unico e della relazione sull'attività svolta dalla Società, che il Consiglio di Amministrazione deve presentare ogni anno entro i termini di legge;

– all'esclusione di Soci ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e all'ammissione di nuovi Soci ai sensi dell'art 5;

– alla determinazione del numero ed alla nomina ed alla revoca dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;

– alle modifiche statutarie, assunte con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale;

- alla definizione e approvazione del regolamento interno della Società e di eventuali altri regolamenti ritenuti necessari.

Articolo 23: Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri ivi compreso il Presidente, con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'Assemblea dei Soci elegge i membri del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento interno. In particolare l'Assemblea nomina:

– tre Consiglieri tra i candidati designati dai Soci "Imprese" dei quali uno per la categoria "Piccole e Medie Imprese" e due per la categoria "Grandi Imprese" con riferimento alla classificazione delle vigenti norme comunitarie;

– un Consigliere tra i candidati designati dai Soci "Università";

– un Consigliere tra i candidati designati dai Soci "Enti Pubblici di Ricerca".

3. I Consiglieri sono nominati nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente Statuto e dal regolamento interno. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo fatta eccezione per quanto stabilito dall'art.

2449 c.c. e salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, un Amministratore Delegato, nei limiti di cui al successivo art. 27, stabilendo di volta in volta i limiti e l'ampiezza delle deleghe da conferire.

5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico con la funzione di relatore dell'attività dello stesso.

Articolo 24: Durata del Consiglio di Amministrazione

1. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

2. In caso di cessazione anticipata di uno o più Consiglieri, ai sensi dell'art. 2386 c. 1 del codice civile, i Consiglieri rimanenti in carica, purché espressione della maggioranza degli eletti dall'Assemblea dei Soci, provvederanno ad integrare il Consiglio di Amministrazione per cooptazione dei Consiglieri venuti a mancare, rispettando quanto disposto all'art. 23, con deliberazione approvata dal Sindaco Unico. I Consiglieri nominati per cooptazione restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, previa ratifica della loro nomina da parte della prima Assemblea successiva dei Soci.

3. Il venir meno (per dimissioni o altra causa) della maggioranza dei membri del Consiglio determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, almeno ogni quattro mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato o dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, oppure dal Sindaco Unico. Di regola, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Consigliere più anziano.

3. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il

termine può essere più breve, ma non inferiore alle quarantotto ore, a mezzo di posta elettronica con conferma di recapito o altro mezzo che certifichi la ricezione. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di audio o videoconferenza, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

6. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

Articolo 26: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

2. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 27: Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli Amministratori.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività ed aggiorna il programma pluriennale.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:

– nominare l'Amministratore Delegato, scegliendolo tra i candidati presentati dai Consiglieri eletti dai Soci "Imprese", stabilendone i poteri e i limiti della delega;

– eleggere tra i propri membri il Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri eletti nelle liste presentate dalle "Università" e dagli "Enti Pubblici di Ricerca";

– predisporre, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, il budget, sottoponendolo all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

– avviare la procedura di esclusione nei confronti del Socio che non adempie al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'art. 2466 c.c.;

– avviare la procedura di esclusione nei confronti del Socio ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto e in particolare all'art. 14;

– predisporre il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta in tempo utile affinché l'Assemblea li possa approvare entro i limiti di legge;

– istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi Soci;

– gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;

– prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei Soci, dandone comunicazione all'Assemblea;

– proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale, esclusioni di Soci e modifiche delle norme del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo;

– deliberare sulle liti attive e passive;

– deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;

– deliberare sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;

– approvare i budget dei progetti proposti dai Soci e il collegato piano di riparto dei fabbisogni finanziari connessi alle attività da svolgere tra detti Soci o l'affidamento di alcune di tali attività a soggetti esterni;

– eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;

– disporre affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle finalità della Società;

– predisporre i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi annuali, i preventivi di spesa, i piani annuali delle attività e riferire all'Assemblea sulla gestione economica della Società. Ciascun piano annuale delle attività deve essere corredato da una previsione organizzativa e finanziaria;

– deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione dei contributi dei Soci e quindi delle quote annuali che i singoli Soci devono versare per il corretto funzionamento della Società stessa;

– predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea dei Soci;

4. Sulle decisioni che attengono alle attività tecnico-scientifiche, il Consiglio di Amministrazione potrà preventivamente acquisire il parere del Comitato Tecnico Scientifico (solo se costituito).

5. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può:

– nominare un Direttore Generale scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio ed alla Società, stabilendone poteri e funzioni;

– nominare procuratori conferendo agli stessi i poteri per compiere determinati atti, anche di straordinaria amministrazione, e la rappresentanza sociale per l'esecuzione di tali mandati, attribuendo loro – se del caso – la facoltà di farsi sostituire da altri procuratori.

Articolo 28: Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo elegge scegliendolo tra i Consiglieri eletti nelle liste presentate dai soci "Università" ed "Enti Pubblici di Ricerca".

2. Il Presidente resta in carica per la durata del mandato come Consigliere ed è rieleggibile.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.

4. Il Presidente, inoltre:

– convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;

– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

– adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli convocherà senza indugio;

– provvede alla esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;

– vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;

– coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.

Articolo 29: Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto dal Coordinatore, che lo presiede, e da esperti di provata competenza scientifica nominati dall'Assemblea dei Soci. Le funzioni del Comitato Tecnico Scientifico sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso per le spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio. I membri del Consiglio di Amministrazione sono ammessi a partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e senza oneri a carico della Società.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta di insediamento, provvede a nominare tra i propri membri un Coordinatore della propria attività, con un ruolo di primus inter pares e di raccordo tra il Comitato Tecnico Scientifico e il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica 3 esercizi, e costituisce l'Organo di competenza scientifica della Società, formula al Consiglio di Amministrazione proposte per lo sviluppo delle attività tecnico-scientifiche della Società.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico esprime, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società e può avvalersi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, del parere consultivo di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici della Società.

5. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del Coordinatore, secondo le modalità già definite per il Consiglio di Amministrazione in conseguenza dei pareri richiesti.

Articolo 30: Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato è nominato ai sensi del precedente art. 27 e resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Ad esso spetta la rappresentanza della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti della delega.

2. L'Amministratore Delegato ha la responsabilità gestionale della Società e a tale scopo ha delega per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione, provvede alla corretta gestione amministrativa e contabile della Società e, avvalendosi della struttura operativa della Società, assicura la predisposizione del Piano Strategico del Distretto e, dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, garantisce il conseguimento dei suoi obiettivi.

Articolo 31: Compensi agli Amministratori

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso per le spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea dei Soci, inoltre, può assegnare un gettone di presenza.

2. Il Presidente e l'Amministratore Delegato, compatibilmente ai vincoli di bilancio, oltre al rimborso spese, potranno avere diritto ad un compenso annuo da deliberare dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 32: Il Sindaco Unico

1. Il Sindaco Unico viene nominato, su proposta dei soci "Università" e "Enti Pubblici di Ricerca" dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, ed esercita il controllo contabile.

2. Il Sindaco Unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

Articolo 33: Risorse umane e strutturali

1. Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del personale e delle strutture di ricerca proprie o messe a disposizione dai Soci, sempre che l'offerta sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva.

2. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e risorse (know-how, tecnologie, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca, ecc.) messe a disposizione dai Soci, saranno disciplinate da specifica pattuizione.

Articolo 34: Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.

2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Quest'ultima approvazione deve intervenire entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, al massimo, entro il maggior termine di 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedano a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi entro i summenzionati 120 giorni.

Articolo 35: Utili di esercizio

1. La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai Soci.

2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:

– almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

– almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;

– il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 36: Finanziamento dei Soci

1. I finanziamenti dei Soci potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore.

2. I finanziamenti concessi dai Soci sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva diversa disposizione per iscritto.

3. I versamenti dei Soci in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

Articolo 37: Scioglimento e Liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

2. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno devoluti ad Università o Fondazioni Universitarie ed Enti Pubblici di Ricerca operanti in campi inerenti allo scopo della Società, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale.

Articolo 38: Responsabilità verso i terzi

1. Di tutte le obbligazioni assunte, la Società consortile risponderà soltanto con il proprio patrimonio.

Articolo 39: Clausola compromissoria

1. In caso di controversia tra i Soci circa la corretta esecuzione od interpretazione del presente Statuto, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le parti decidono che la stessa sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la Società.

2. L'Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio tra i Soci.

Articolo 40: Rinvio

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.